



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA

Protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Venezia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e l'Ordine Distrettuale di Venezia, sentiti gli altri Ordini del distretto, per le udienze civili tramite collegamento da remoto per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020

PREMESSO CHE

- le udienze avanti il Tribunale per i Minorenni verranno celebrate in presenza nei locali del Tribunale stesso nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni normative igienico-sanitarie nonché di quelle del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento del contagio, salva la diversa preferenza manifestata dal difensore alla celebrazione dell'udienza da remoto secondo le modalità ed i termini previsti nel presente protocollo;
- nei casi in cui verrà richiesta la trattazione dell'udienza da remoto, è volontà delle parti che stipulano il presente protocollo di intesa realizzare un progetto condiviso che consenta, nel periodo emergenziale attualmente fissato al 31 luglio 2020, lo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto in modo da rendere praticabile e concreto il servizio giustizia nel rispetto della ratio del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato nel D.L. 28/2020;
- quanto previsto si giustifica per motivi di salute pubblica in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e che pertanto il presente protocollo si applica soltanto alle udienze non differibili ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato nel D.L. 28/2020 ed è destinato a caducarsi automaticamente alla data del 31 luglio 2020;
- il presente protocollo accoglie le indicazioni operative contenute nel Protocollo allegato alla delibera del CSM del 01.04.2020 adottata ad integrazione della precedente delibera del 26.03.2020, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati) ed il CNF (Consiglio Nazionale Forense), delibera che



espressamente raccomanda la stipula di protocolli uniformi sul territorio nazionale anche in materia di udienze civili da remoto presso il Tribunale per i Minorenni.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

CRITERI GENERALI

- 1) Con riguardo alla prima udienza che viene fissata per l'audizione delle parti, non essendo possibile a priori sapere se questi si faranno o no assistere da un difensore, si impone la fissazione di un'udienza in Tribunale con l'invito a costituirsi ed a manifestare nella comparsa di costituzione la preferenza allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, comunicando tale scelta almeno quindici giorni prima ed indicando la mail alla quale il Giudice invierà l'invito a partecipare all'udienza da remoto. In tale ultimo caso, qualora i tempi non lo consentano, viene eventualmente rideterminata la data dell'udienza (giorno e ora), che è comunicata dalla cancelleria del Tribunale all'indirizzo pec del difensore;
- 2) ove i difensori siano già costituiti, questi potranno manifestare la preferenza di cui al punto 1) in apposita istanza da depositarsi almeno quindici giorni prima ed indicando la mail alla quale il Giudice invierà l'invito a partecipare all'udienza da remoto; prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare dalla cancelleria, con un preavviso di almeno 7 giorni, ai procuratori delle parti, al curatore speciale del minore o al tutore in persona di un legale, ove nominati, ed al pubblico ministero, se è prevista la sua presenza, con indicazione di ora, giorno e modalità di collegamento tramite l'applicativo Microsoft Teams;
- 3) qualora le parti non siano assistite da difensori non si ritiene di potere svolgere le udienze da remoto (che verranno tenute fisicamente in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento del contagio), posto che proprio la partecipazione degli avvocati all'udienza costituisce garanzia per la veridicità di quanto poi trasfuso nel verbale;
- 4) ipotizzata perciò la presenza di avvocati nel processo, si impongono alcune precisazioni:
 - a) l'audizione delle parti può essere fatta da remoto se costoro si trovano in videocollegamento nello studio dell'avvocato che li difende che espressamente lo consenta (altrimenti c'è il problema della loro identificazione) oppure in carcere o in comunità (vedi ipotesi di madre e figlio in comunità);

- b) l'udienza per l'audizione dei collocatari/affidatari dei minori, con la partecipazione di tutte le parti costituite, è possibile da remoto unicamente con le comunità o le case-famiglia (per gli altri ci può essere non solo il problema dell'identificazione, ma anche della riservatezza);
- c) l'udienza per l'audizione degli operatori dei servizi sociali o di altri servizi incaricati (ad es. neuropsichiatria infantile), con la partecipazione da remoto di tutte le parti costituite, è possibile da remoto;
- d) l'udienza per l'audizione dei parenti dei minori è possibile da remoto solo se sono assistiti da un difensore e si trovano in videocollegamento nello studio dell'avvocato che espressamente lo consenta;
- e) nel ricorso o nella comparsa di costituzione o comunque in un atto *ad hoc* predisposto l'avvocato è tenuto a comunicare, oltre al proprio indirizzo pec, anche altro indirizzo e-mail per essere chiamato in collegamento ed un numero telefonico per essere avvisato in caso di malfunzionamento. L'avvocato dovrà altresì indicare l'email e il numero di telefono dell'eventuale sostituto processuale.
- f) i difensori hanno facoltà di depositare solo istanze urgenti a mezzo pec.

SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

Nel verbale di udienza il giudice:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di delega) e delle parti, nonché della presenza nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati a partecipare all'udienza (magistrati in tirocinio, co-difensori, praticanti procuratori, ecc.);
- b) prende atto della dichiarazione dei procuratori delle parti in merito alla modalità di partecipazione della parte assistita e della espressa dichiarazione che non sono in atto né da parte dell'avvocato né da parte degli assistiti collegamenti con soggetti non legittimati a partecipare all'udienza;
- c) verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza;
- d) tutti i soggetti partecipanti all'udienza tengono attivata la funzione video ed il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di un regolare svolgimento della stessa e della comprensione di quanto viene detto;
- e) è vietata alle parti la registrazione dell'udienza ed il giudice lo rammenta espressamente;
- f) la verbalizzazione è curata dal giudice, stante la carenza di personale amministrativo;

g) la produzione in udienza di documenti, di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito;

h) in caso di malfunzionamento, di scollegamenti involontari e di impossibilità al ripristino si dà atto dell'inconveniente a verbale e viene fissata nuova udienza; il verbale, contenente il disposto rinvio, dovrà essere comunicato dalla cancelleria a tutti i partecipanti all'udienza;

i) al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento della stessa è avvenuto regolarmente mediante l'applicativo Microsoft Teams;


l) il giudice dà lettura del verbale d'udienza, ne dà atto e il difensore conferma che l'adempimento è avvenuto.

Venezia., li 15 maggio 2020

La Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Venezia

Maria Teresa Rossi



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia

Mansueto Crepaz



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia

Giuseppe Sacco

